

COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

VALIDITÀ DEI CERTIFICATI E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

AVVISO

Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati dalle amministrazioni pubbliche, riguardanti stati, fatti e qualità personali hanno **validità solo nei rapporti tra privati**.

Nei rapporti con le amministrazioni pubbliche sono ammesse solo le corrispondenti dichiarazioni sostitutive di certificati e di atti di notorietà.

Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive presentate e acquisiscono d'ufficio le informazioni dichiarate.¹

VALIDITÀ

I certificati che attestano stati, fatti e qualità personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.

I restanti certificati hanno una validità di sei mesi, salvo specifiche norme che ne prevedono una validità superiore.

I certificati sono validi solo se riportano l'apposita annotazione che non ne consente la presentazione agli uffici pubblici ed ai gestori di pubblici servizi.²

MODULISTICA

I modelli di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà possono essere ritirati presso l'Ufficio relazioni con il pubblico e presso gli uffici demografici comunali.

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente agli Uffici Demografici del Comune.

Celenza Valfortore, lì 01.08.2012



IL SINDACO

Massimo Lombardi

¹ Articolo 40 comma 01 del D.P.R. 28 dicembre 2000, come modificato dall'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

² Articolo 40 comma 02 del D.P.R. 28 dicembre 2000, come modificato dall'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Certificati e documenti - Autocertificazione

Per semplificare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono state introdotte alcune norme in materia di documentazione amministrativa, in base alle quali molte situazioni e fatti, che prima dovevano essere dimostrati con appositi certificati, sono ora autocertificabili direttamente dal cittadino.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il [D.P.R. n. 445](#) del 28/12/2000 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia".

L'autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", che attesta una serie di fatti, stati e condizioni. Ha la stessa validità temporale dell'atto che sostituisce, va firmata dal cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autenticata e va presentata, anche da un'altra persona, al posto dei certificati, insieme ad una fotocopia della carta di identità.

Con l'autocertificazione si possono attestare:

- la data e il luogo di nascita;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- l'esistenza in vita;
- la residenza;
- lo stato di famiglia;
- lo stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a o stato libero;
- la nascita del figlio;
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente (nonno, genitore, figlio, nipote, ecc.);
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
- l'appartenenza a ordini professionali;
- il possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale; gli esami sostenuti; il possesso di un titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
- il proprio reddito e la situazione economica (anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali), l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione, la qualità di studente;
- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di tutore, curatore e simili;
- l'iscrizione presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di vivere a carico di qualcuno;
- tutti i dati, a diretta conoscenza dell'interessato, contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

Per certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, è sufficiente esibire un documento di riconoscimento. La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso. Se il documento non è più valido, l'interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.

Le Amministrazioni devono acquisire d'ufficio le informazioni contenute negli atti o certificati e devono accettare l'autocertificazione. Il dipendente addetto che non accetta l'autocertificazione né l'attestazione di stati, qualità personali e fatti, tramite l'esibizione di un documento di riconoscimento, viola i doveri di ufficio. La stessa violazione si presenta anche nel caso in cui il dipendente richieda un certificato laddove è sufficiente l'autocertificazione.

Possono presentare autocertificazione anche i cittadini comunitari e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia. L'autocertificazione può essere utilizzata solo per attestare stati, qualità e fatti certificabili da soggetti pubblici italiani.

Il pubblico ufficiale deve accettare l'autocertificazione di chi non sa o non può firmare, ma è in grado di intendere e di volere, dopo averne accertata l'identità. L'autocertificazione di chi ha un temporaneo impedimento per problemi di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti ad un pubblico ufficiale che deve accertare l'identità della persona.

Le amministrazioni devono effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini e quando vengono riscontrate delle irregolarità, viene informato l'interessato che deve regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Oltre alle sanzioni penali, la dichiarazione falsa comporta anche la decadenza dai benefici del provvedimento adottato.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i seguenti documenti:

- certificati medici, sanitari, veterinari
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
- brevetti e marchi

Certificati e documenti - Autenticazioni di firme e copie di documenti

Le autenticazioni servono a comprovare l'autenticità di una firma, di una copia di un documento. In base alle disposizioni del [D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445](#) vengono rilasciate le seguenti autenticazioni:

Autenticazioni di copia
E' un'attestazione di conformità ad un documento originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato.

Può essere autenticata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

La copia autentica di un documento da presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi può essere fatta dal responsabile del procedimento o altro dipendente addetto competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza che questo venga depositato. Il cittadino vedi può dichiarare la conformità all'originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali che è obbligato a conservare.

Autenticazione di firme
E' l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la sottoscrizione di atti è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione. Sono abilitati all'autenticazione un notaio, cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

L'autenticazione delle sottoscrizioni è ancora richiesta solo per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e dichiarazioni rivolte ai privati.

La sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non sono soggette all'autenticazione della firma, perché sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Non è soggetta ad autenticazione la sottoscrizione di domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, in tutte le P.A., nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.

Autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione di beni mobili registrati
Come previsto dall'art. 7 della legge n. 248/2006, l'autenticazione della sottoscrizione degli atti relativi all'alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, può essere richiesta, oltre che da un Notaio, al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), all'Ufficio della Motorizzazione Civile(UMC), alle Agenzie di Pratiche Auto titolari di Sportello Telematico dell'Automobilista e negli uffici anagrafici del Comune di Celenza Valfortore.

Come

Per autenticare una copia conforme all'originale, con esclusione dei casi sopra descritti: portare il documento originale, la copia da autenticare e un documento di riconoscimento valido. L'autenticazione, può essere richiesta anche da persona diversa dall'interessato e in Comune

diverso da quello di residenza.

Per autenticare la firma solo se ancora prescritta: presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido. Salvo diversa disposizione della normativa vigente, non è possibile l'autenticazione della firma a domicilio da parte del funzionario incaricato dal Sindaco.

Per autenticare la firma sugli atti di vendita dei veicoli, il venditore deve redigere l'atto di vendita sul retro del Certificato di Proprietà, nel riquadro T, indicando i dati dell'acquirente (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale) e il prezzo di vendita. Se il veicolo rientra nella comunione dei beni tra coniugi, è consigliabile che la dichiarazione di vendita venga sottoscritta da entrambi. Se si possiede il Foglio Complementare occorre redigere, a cura degli interessati, una dichiarazione unilaterale di vendita a parte, nella forma di scrittura privata, anche in questo caso l'ufficio comunale provvede alla sola autenticazione della firma. In caso di procuratore, tutore o legale rappresentante di società, deve essere presentato anche l'atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale, ecc.). Occorre portare una marca da bollo di euro 14,62 da apporre sull'atto al momento dell'autenticazione della firma ed esibire un documento d'identità in corso di validità.

Avvertenza:

Con l'autenticazione della firma presso l'anagrafe, il passaggio di proprietà non è completato in quanto occorrerà chiedere la trascrizione, previo pagamento della relativa imposta, e l'aggiornamento del Certificato di Proprietà recandosi ad uno STA (Pubblico Registro Automobilistico, Ufficio Motorizzazione, Automobile Club o studi di consulenza automobilistica – agenzie pratiche auto) pertanto, rivolgendosi direttamente ad uno STA (sportello telematico dell'automobilista) si può oltre che autenticare la firma anche espletare l'intera pratica del trasferimento di proprietà.

Soltanto per gravi motivi (malattia, invalidità, ecc.) si procede all'autenticazione della firma (per esempio della delega per il ritiro della pensione) al domicilio dell'interessato, che deve essere in grado di intendere e volere ed in possesso di documento di riconoscimento valido. L'autenticazione della firma può essere effettuata anche in Comune diverso da quello di residenza.